

COMUNE DI AGRIGENTO
Provincia di Agrigento

Oggetto: Piano di lottizzazione "REGINA" per la realizzazione di "case unifamiliari con orto" in c/da Cannatello tra la via Cavalieri Magazzeni, via Universo e la via Magellano, ricadente nella sottozona C/4 di cui al comparto 5.9b del P.R.G. vigente.

Dati urbanistici: sottozona C/4 del P.R.G. del Comune di Agrigento

Dati catastali: Foglio n. 173 particelle nn. 1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950

TAV. 19

SCHEMA DI CONVENZIONE

Firmato digitalmente da
GERLANDO NOTO CAMPANELLA

C = IT

I TECNICI



Firma: Fabio Pecoraro



Firma: Arch. Gerlando Noto Campanella

LE DITTE



Firmato digitalmente da
PECORARO FABIO

C = IT

Antonio Pecoraro
Giuseppe Pecoraro
Di Luca Giovanni
Di Luca Massimo
Mario Grazia
Vito Formica
Ubaldo Juri
Ubaldo Juri
Vincenzo Juri
Ubaldo Juri
Ubaldo Juri

Patti Antonia
Mario Juri
Ubaldo Juri
Juri Ubaldo
Severino Severino
Ubaldo Juri
Ubaldo Juri
Ubaldo Juri
Ubaldo Juri
Ubaldo Juri

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "REGINA" INERENTE LA FORMAZIONE DI N. 13 LOTTI EDIFICABILI CON REALIZZAZIONE DI CASE UNIFAMILIARI IN AGRIGENTO LOCALITA' CANNATELLO UBICATO TRA LA VIA CAVALERI MAGAZZENI, VIA UNIVERSO E LA VIA MAGELLANO CATASTALMENTE INDIVIDUATO NEL FOGLIO DI MAPPA 173 PARTT. 1941-1942-1943-1945-1946-1947-1948-1949-1950, PER MQ. 43.970,00 DI SUPERFICIE CATASTALE.

(Art. 8 legge 765/67)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ in Agrigento, nel mio studio notarile sito in questa Via _____, avanti a me Dr. _____, Notaio con la residenza in Agrigento, iscritto nel Ruolo del Distretto di Agrigento,

SONO PRESENTI

da una parte il Sig. Ing./arch. _____ nato in _____ il ____/____/_____, domiciliato e residente per ragioni di carica nella sede del Comune di Agrigento, sita in Piazza Municipio, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Dirigente del Settore V (Urbanistica) dell'U.T.C. del Comune di Agrigento, e quindi Dirigente dello stesso Comune, nel cui interesse agisce e stipula, autorizzato alla stipula dei contratti dell'Ente ai sensi dell'art. 51 della legge 08/06/1990 n° 142 così come recepito con L.R. 11/12/1991 n. 48, giusta determinazione Sindacale n. _____ del _____;

e dall'altra i Signori :

- 1) Bellavia Marzia nata a Palermo il 01 ottobre 1975;
- 2) Bellavia Rosa nata a Favara il 25 gennaio 1949;
- 3) Burgio Beatrice nata ad Agrigento il 13 aprile 1983;
- 4) Cuffaro Silvio Marcello Maria nato a Raffadali il 5 marzo 1964;
- 5) Cusumano Pino nato a Agrigento il 16 novembre 1960;
- 6) Di Nica Felicia nata a Favara il 02 ottobre 1961;
- 7) Di Nica Giovanna nata a Favara il 26 febbraio 1960;
- 8) Di Nica Massimo nato a Favara il 23 maggio 1971;
- 9) Lentini Clara nata a Favara il 25 gennaio 1955;
- 10) Matina Giovanni nato ad Agrigento il 12 marzo 1978;
- 11) Matina Melania nata ad Agrigento il 22 giugno 1981;
- 12) Messina Vincenzo nato a Favara il 28 novembre 1955;

- 13) Morello Baganella Maria nata ad Agrigento il 2 luglio 1975
- 14) Palumbo Carmelo nato a Favara il 11 giugno 1955;
- 15) Patti Antonia nata a Favara il 10 aprile 1942;
- 16) Pecoraro Antonio nato a Favara il 08 dicembre 1938;
- 17) Plicato Giuseppe nato a Favara il 13 marzo 1960;
- 18) Pullara Anna Maria nata a Favara il 15 maggio 1973;
- 19) Sanfilippo Serafina nata a Favara il 6 gennaio 1947;
- 20) Zarccone Maria Grazia nata a Favara il 28 ottobre 1967;

nella qualità di comproprietari, a vario titolo, di un appezzamento di terreno distinto in Catasto Terreni del Comune di Agrigento al foglio 173 particelle 1941-1942-1943-1945-1946-1947-1948-1949-1950, per mq. 43.970,00 di superficie catastale, ricadente interamente nella sottozona C/4, (pervenuto ai predetti proprietari giusti titoli che si allegano in copia alla presente sotto la lettera "A"), in seguito chiamati lottizzanti.

Detti componenti, della cui identità e piena capacità giuridica sono personalmente certo, hanno dichiarato di rinunciare, come rinunciano di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e mi chiedono di questo atto per la migliore intelligenza del quale

SI PREMETTE

- che i Signori sopra evidenziati sono comproprietari, a vario titolo, di un appezzamento di terreno distinto in Catasto Terreni del Comune di Agrigento al foglio 173 particelle 1941-1942-1943-1945-1946-1947-1948-1949-1950, per mq. 43.970,00 di superficie catastale, ricadente interamente nella sottozona C/4, (pervenuto ai predetti proprietari giusti titoli che si allegano in copia alla presente sotto la lettera "A"), in seguito chiamati lottizzanti.
- che il terreno di cui sopra, risulta individuato in c/da Cannatello tra la via Cavaleri Magazzeni, la via Universo e la Via Magellano del Comune di Agrigento, urbanisticamente ricadente nella sottozona C4 - *case unifamiliari con orto*- di cui al P.R.G. vigente, approvato con D.D.G. n. 1106 del 28/10/2009 ;
- che l'area interessata alla lottizzazione di cui al presente schema di convenzione interessa una superficie complessiva di mq.43.970,00 interamente ricadente all'interno della sottozona C/4;
- che la suddetta area, ai sensi della l.r. 22/96 art. 22 che sostituisce l'art. 2 della L.R. n° 86/81 nonché ai sensi della L.R. 25/97 art. 3 comma 2 e art. 16, risulta idonea per la presentazione

di un Piano di Lottizzazione per la formazione di n. 13 lotti edificabili per la realizzazione di case unifamiliari a carattere residenziale;

- che il Piano di Lottizzazione di cui trattasi è stato presentato presso il Comune di Agrigento in data ___/___/_____ con prot.n°. _____, ed è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 29 delle N.T.A. del predetto PRG;
- che, detto Piano di Lottizzazione è stato redatto dall'ing. Pecoraro Fabio e dall'arch. Gerlando Noto Campanella, liberi professionisti della Provincia di Agrigento;
- che i signori:

- 1) Bellavia Marzia nata a Palermo il 01 ottobre 1975;
- 2) Bellavia Rosa nata a Favara il 25 gennaio 1949;
- 3) Burgio Beatrice nata ad Agrigento il 13 aprile 1983;
- 4) Cuffaro Silvio Marcello Maria nato a Raffadali il 5 marzo 1964;
- 5) Cusumano Pino nato a Agrigento il 16 novembre 1960;
- 6) Di Nica Felicia nata a Favara il 02 ottobre 1961;
- 7) Di Nica Giovanna nata a Favara il 26 febbraio 1960;
- 8) Di Nica Massimo nato a Favara il 23 maggio 1971;
- 9) Lentini Clara nata a Favara il 25 gennaio 1955;
- 10) Matina Giovanni nato ad Agrigento il 12 marzo 1978;
- 11) Matina Melania nata ad Agrigento il 22 giugno 1981;
- 12) Messina Vincenzo nato a Favara il 28 novembre 1955;
- 13) Morello Baganella Maria nata ad Agrigento il 2 luglio 1975
- 14) Palumbo Carmelo nato a Favara il 11 giugno 1955;
- 15) Patti Antonia nata a Favara il 10 aprile 1942;
- 16) Pecoraro Antonio nato a Favara il 08 dicembre 1938;
- 17) Plicato Giuseppe nato a Favara il 13 marzo 1960;
- 18) Pullara Anna Maria nata a Favara il 15 maggio 1973;
- 19) Sanfilippo Serafina nata a Favara il 6 gennaio 1947;
- 20) Zarccone Maria Grazia nata a Favara il 28 ottobre 1967;

hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione in quanto comproprietari delle aree ove è previsto il Piano di Lottizzazione;

- che il citato Piano di Lottizzazione è stato esaminato dall'Ufficio tecnico del Comune e dal Dirigente del Settore il quale ha espresso parere favorevole in data _____;

- che con delibera consiliare n° _____ del ____/____/_____, divenuta esecutiva il _____, che si allega alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, veniva stabilito quanto segue: Approvare la proposta di deliberazione n. _____ del _____ avente per oggetto: *“Piano di lottizzazione **“REGINA”** per la realizzazione di case unifamiliari con orto in contrada Cannatello tra la via Cavaleri Magazzeni, via Universo e via Magellano, ricadente nella sottozona C4 di cui al comparto **5.9b** del P.R.G. vigente”* e , conformemente, di approvare ai sensi del punto d) dell’art. 45 del R.E.C. il progetto del Piano di lottizzazione e lo schema di convenzione allegati inerenti la realizzazione di case unifamiliari con orto in contrada Cannatello, ricadente nella sottozona C4 di cui al comparto 5.9b del P.R.G. vigente di proprietà dei lottizzanti sopra evidenziati su terreni catastalmente individuati nel foglio di mappa n. 173 particelle nn. 1941-1942-1943-1945-1946-1947-1948-1949-1950, per mq. 43.970,00 di superficie catastale, ricadente interamente nella sottozona C/4, .
- che il progetto allegato alla predetta delibera consiliare si compone dei seguenti allegati:
 - Tav. 1 Relazione tecnica
 - Tav. 2 Inquadramento territoriale
 - Tav. 3.1 Planimetria stato di fatto con piano quotato e indicazione dei profili
 - Tav. 3.2 Stato di fatto Profili del terreno prima dell’intervento
 - Tav. 4 Planimetria stato di fatto calcolo della superficie territoriale del P. di L.
 - Tav. 5 Planimetria stato di fatto documentazione fotografica e planimetria con indicazione punti di vista
 - Tav. 6 Planimetria di Progetto Individuazione dei lotti edificabili e degli Standard urbanistici
 - Tav. 7.1 Planimetria di Progetto con indicazione dei profili di progetto con tipologia edilizia
 - Tav. 7.2 Elaborato di Progetto: profili di progetto con tipologie edilizie
 - Tav. 8 Planimetria di progetto con zonizzazione su base aerofotogrammetria
 - Tav. 9 Planimetria di progetto con zonizzazione su base catastale
 - Tav. 10 Planimetria di progetto con individuazione dei lotti su mappa catastale
 - Tav. 11 Planimetria di progetto: Reti tecnologiche – rete fognante acque nere-
 - Tav. 12 Planimetria di progetto: Reti tecnologiche – rete fognante acque bianche-
 - Tav. 13 Planimetria di progetto: Reti tecnologiche – rete idrica-
 - Tav. 14 Planimetria di progetto: Reti tecnologiche – rete elettrica-
 - Tav. 15 Planimetria di progetto: Reti tecnologiche – rete illuminazione pubblica-
 - Tav. 16 Planimetria di progetto: Reti tecnologiche – rete telefonica-
 - Tav. 17 Elaborato di progetto: Schema della tipologia edilizia
 - Tav. 18 Norme tecniche di Attuazione
 - Tav. 19 Schema di convenzione
 - Tav. 20 Titoli di proprietà
 - Tav. 21 Relazione geologica

TUTTO CIO' PREMESSO

L'amministrazione Comunale di Agrigento rappresentata come in comparsa dal Dirigente del Settore V – Urbanistica - e i signori: sopra individuati, in seguito chiamati “lottizzanti”, convengono e stipulano quanto appreso con riserva dell'approvazione di legge per quanto riguarda il Comune ma fin d'ora impegnativo per quanto riguarda i lottizzanti.

ART.1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART.2

ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

L'attuazione del Piano di Lottizzazione sui terreni di cui in premessa avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione e giusto il progetto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. _____ del _____, che si allega alla presente sotto la lettera “_____”.

ART.3

CESSIONE GRATUITA AREE NECESSARIE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

I lottizzanti in relazione al disposto del paragrafo 1 comma 5° dell'art.8 della legge 06/08/1967 n° 765, e dell'art. 14 della L.R. 27/12/1978 n. 71 si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo:

A) a cedere gratuitamente al Comune di Agrigento che si impegna ad acquisire con atto formale e nei modi di legge le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'art. 4 della legge 29/09/1964 n. 847 e dell'art. 44 della legge 22/10/1971 n. 865. Tali aree estese complessivamente mq. _____ sono rappresentate da:

A1) Area ubicata nella zona ad ovest, del Piano di Lottizzazione, limitrofa alla Via Magellano e destinata alle urbanizzazioni secondarie per mq. _____;

L'area di che trattasi è ricadente nel foglio di mappa n. 173 particelle (interessate) _____ - , c/da Cannatello, territorio di Agrigento, da staccarsi (in fase di

stipula della convenzione) con le relative superfici e con successivo frazionamento a cura dei "Lottizzanti";

- B) ad assumere gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali, ai disegni approvati e da cedere a titolo gratuito al Comune;
- C) a corrispondere la quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28/01/1977 n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dal Comune di Agrigento in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico del 31/05/1977 all'atto del rilascio della concessione edilizia relativa ai fabbricati da realizzare;
- D) ad eseguire entro anni uno dalla data di stipula in atto della presente convenzione, la cessione delle aree di cui alla lettera A) per mezzo di formale atto di cessione;
- E) ad eseguire entro anni cinque (rinnovabili) dalla data di stipula in atto della presente convenzione le opere di urbanizzazione primaria di cui alla lettera B);
- F) a fornire, per come fornisce, garanzie finanziarie per complessive € _____ per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, giusta polizza n° _____ rilasciata dalla società _____ con sede in _____, in data ____/____/_____.

ART.4 COSTRUZIONE E CESSIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I lottizzanti in relazione al disposto dell'art. 3, si obbligano per loro e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad eseguire direttamente tutte le opere di urbanizzazione primaria con i relativi allacciamenti ai pubblici servizi e a impegnarsi nella manutenzione ordinaria e straordinaria.

A migliore chiarimento del presente articolo i lottizzanti si obbligano a realizzare tutte le opere ricadenti nelle aree di urbanizzazione primaria di cui all'Art. 3 consistenti in:

- a) strade;

- b) rete fognante per acque bianche;
- c) rete fognante per le acque nere che dovrà essere sottoposta al preventivo nulla osta del comune e dell'Ente Gestore ;
- d) rete idrica che dovrà essere sottoposta al preventivo nulla osta del comune dell'Ente Gestore ;
- e) rete di distribuzione di energia elettrica pubblica ed impianti di illuminazione pubblica di intesa con l'ENEL che dovrà dare al Comune il proprio preventivo parere ai progetti esecutivi dell'impianto;

Dette opere verranno costruite direttamente dai lottizzanti e dovranno essere conformi per dimensioni e caratteristiche generali, ai progetti esecutivi preventivamente approvati dall'A.C. e dagli organi preposti alla verifica degli impianti, compreso il loro allacciamento ai pubblici servizi.

Detti progetti potranno essere presentati dai lottizzanti solo dopo la stipula con atto pubblico della presente convenzione.

La esecuzione delle opere di urbanizzazione potrà avvenire anche a stralcio ma sempre sulla base dei progetti esecutivi generali approvati. In sede di progettazione esecutiva potranno essere accettate soluzioni alternative rispetto alla caratteristica di massima fissata nella lottizzazione purché chiaramente migliorativa.

Le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo e le relative aree sono specificate con opportuna simbologia e didascalia negli elaborati dalle Tav. 11 alla Tav. 16 del Piano di Lottizzazione con i relativi allacci alle reti idriche e fognanti comunali, ed Enel esistenti nella zona.

I lottizzanti si impegnano altresì ad eseguire gli allacci alla rete idrica, fognante ed elettrica relativi alle aree della presente convenzione, che il Comune intenderà destinare ad urbanizzazione secondarie.

ART.5 COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE E SVINCOLO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE

I lottizzanti in relazione al disposto del paragrafo 4 comma 5° dell'art. 8 della Legge 6 Agosto 1967 n. 765 e in relazione alle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi all'acciamenti di cui all'art. 4, per un costo complessivo di € _____, giusta nota dell'U.T.C. prot. n°

_____ del _____, hanno costituito la garanzia finanziaria determinata dall'U.T.C. corrispondente all'importo complessivo di € _____ mediante polizza fidejussoria prestata dalla " _____ " agenzia di _____ con polizza n° _____ emessa a _____ il ____/____/_____, vincolata per anni dieci, giusta nota del Settore _____ Serv. _____ prot. n° _____ del _____ e appendice n° _____ alla polizza n° _____ emessa a _____ il ____/____/_____, che si allegano alla presente convenzione sotto la lettera " _____ " ed " _____ " .

Detta cauzione sarà restituita o svincolata al termine delle operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione primarie e delle opere di allacciamento cui la cauzione si riferisce.

Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Dirigente del Settore e nella misura del 50% dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionata, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Lottizzante. Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Dirigente del Settore a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

ART.6 INCAMERAMENTO DELLE CAUZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione parziale o totale di tutti i lavori delle opere e dei servizi, per i quali i lottizzanti hanno prestato garanzie finanziarie mediante cauzione di cui alla presente convenzione, in sostituzione dei lottizzanti e a spese dei medesimi con le somme provenienti dall'incameramento della cauzione prestata, e rivalendosi, se necessario, in aggiunta alla cauzione stessa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

ART.7 TEMPO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

I lottizzanti in relazione al disposto del paragrafo 3 comma 5° dell'art. 8 della Legge 06 Agosto 1967 n. 765, si obbligano, per se e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad eseguire tutte le opere di cui alla presente convenzione entro 10 anni (salvo eventuale proroga) dalla data di stipula in atto pubblico della presente convenzione e previa acquisizione del necessario Permesso a costruire.

Qualora scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a predisporre il Piano di Lottizzazione, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.

ART.8 RILASCIO DI PERMESSI A COSTRUIRE SINGOLI

Il rilascio di Permessi a Costruire o di richieste di D.I.A. secondo le previsioni del DPR 380/01 per come recepito dalla L.R. n. 16/2016, relativi ai singoli lotti è subordinato al preventivo avvio delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Il rilascio di Permessi a Costruire o di richieste di D.I.A. secondo le previsioni del DPR 380/01 per come recepito dalla L.R. n. 16/2016, è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al Decreto dell'Assessore Regionale per lo sviluppo Economico dell'11 Novembre 1977.

Il rilascio del permesso di costruire può essere richiesto singolarmente per ogni edificio, anche se questo fa parte di un lotto unico con più edifici previsti nello stesso lotto, esso dovrà rispettare la volumetria massima assegnata, l'altezza massima e il distacco dai fabbricati e dal confine.

ART.9 SORVEGLIANZA TECNICA

Tutte le opere di urbanizzazione di cui l'art. 4 di competenza del lottizzante e da questo direttamente eseguite di cui alla presente convenzione verranno realizzate sotto la sorveglianza e direzione tecnica di professionisti tecnici abilitati nominati a cura e spese del lottizzante medesimo.

All'ufficio Tecnico Comunale spetta l'alta sorveglianza sui lavori medesimi ed il collaudo delle opere che potrà in ogni caso essere eseguito da tecnici all'uopo nominati dall'Amministrazione Comunale, le cui spese comunque saranno a carico del concessionario.

ART.10 TRACCIAMENTO DELLA LOTTIZZAZIONE

I lottizzanti si obbligano a tracciare a propria cura e spese, le strade, le delimitazioni delle recinzioni, dei fabbricati, degli spazi di sosta a parcheggio, delle piazze, dei lotti e quanto altro attiene al Piano di Lottizzazione di cui alla presente convenzione, riferendosi in particolare alle aree e alle opere di urbanizzazione primarie e di allacciamento ai pubblici servizi, con la opposizione di

picchetti fissi e inamovibili, la cui posizione, con riferimento opportuno a capisaldi fissi del posto, dovrà essere controllata ed approvata dall'U.T.C. prima dell'inizio dei lavori.

ART.11 ALIENAZIONE AREE

Qualora i lottizzanti procedano ad alienazione delle aree edificabili del Piano di Lottizzazione potranno trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune. In caso diverso e nel caso di trasferimento parziale degli oneri sopracitati i lottizzanti e i loro successori ed aventi causa restano solidamente impegnati e responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti dei lotti.

ART.12 OBBLIGHI DEI LOTTIZZANTI

I proprietari delle aree lottizzate ed i loro successori ed aventi causa nell'esecuzione di tutte le opere ed impianti dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione.

ART.13 PROGETTI ESECUTIVI EDIFICI

I lottizzanti o chi per essi si impegnano sin da ora a presentare o far presentare, nei modi di legge e di regolamenti, i progetti esecutivi per ogni singolo costruendo edificio redatti da tecnici abilitati. Tali progetti, dovranno essere autorizzati nei modi e nei termini previsti dal DPR 380/01 per come recepito dalla L.R. n. 16/2016, sempre che siano conformi, tra l'altro, a quanto previsto nel piano di lottizzazione e alle norme della presente convenzione.

ART.14 SPESE INERENTI ALLA CONVENZIONE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico dei lottizzanti. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 Giugno 1943 n. 666 oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Restano altresì a carico dei lottizzanti tutte le spese relative agli atti pubblici per la formale cessione ed acquisizione da parte del Comune delle aree per le opere di urbanizzazione secondarie, atti che saranno stipulati successivamente alla presente convenzione.

Restano infine a carico dei lottizzanti tutte le spese concernenti i frazionamenti catastali delle aree, le volture, le trascrizioni, gli asservimenti e tutti gli altri atti e documenti occorrenti per la formale acquisizione da parte del Comune delle aree e delle opere di cui alla presente convenzione.

ART.15
VINCOLI DI INEDIFICABILITA' AREE

I lottizzanti si impegnano a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree ricadenti nei lotti a servizio dell'insediamento che nel Piano di Lottizzazione risultino indicate libere di edificazione.

La trascrizione di inedificabilità potrà variare nel caso in cui ulteriori strumenti urbanistici dovessero consentire maggiori cubature o diverse destinazioni.

In entrambi i casi di cui sopra le ulteriori edificazioni o le variazioni di destinazione potranno essere concesse con la stessa procedura della presente convenzione.

ART.16
COLLEGIO ARBITRALE

Tra i contraenti della presente convenzione si stabilisce che ove, dovessero sorgere controversie nella applicazione della medesima si farà ricorso ad un collegio arbitrale formato da tre membri due nominati da ognuna delle parti ed il terzo dal Presidente del tribunale di Agrigento.

ART.17
RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si farà riferimento alle leggi e regolamenti, sia generali che Comunali in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, al Piano Regolatore Generale del Comune di Agrigento, al Regolamento Edilizio Comunale, al D.M. 02 Aprile 1968 n. 1444, al Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche.

Le parti dichiarano di avere preso visione degli allegati e mi dispensano di darne lettura.